

# FEDER GROSSISTI NOTIZIE

Federgrossisti  
Via Properzio n. 5 - 00193 Roma  
Tel. 06/68891371 - fax 06/68890476

Direttore: Dr. Antonio FABIANI  
e-mail: [federgrossisti@tin.it](mailto:federgrossisti@tin.it)  
[www.federgrossisti.it](http://www.federgrossisti.it)

n. 15 del 16/05/2022

bollettino interno riservato ai soci

In questo numero

## **PRODUZIONI AGROALIMENTARI DI ORIGINE LOCALE**

(emanazione regolamento)

(riservato ai grossisti alimentari)

## **TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI**

(malfunzionamento del server RT)

(indicazioni Agenzia delle Entrate)

## **ATTUAZIONE PNRR**

(adozione misure urgenti)

(pagamenti elettronici)

(misure ecobonus e sismabonus)

(codice crisi d'impresa)

## **BREXIT-ETICHETTATURA BEVANDE SPIRITOSE**

(linee guida Regno Unito)

## PRODUZIONI AGROALIMENTARI DI ORIGINE LOCALE

### emanazione regolamento

Dopo un lungo iter parlamentare, (approvazione da parte della Camera dei deputati lo scorso 16 giugno 2021 ed approvato in via definitiva dal Senato il 15 marzo c.a. con entrata in vigore il 23 aprile 2022) ha visto la luce il provvedimento che intende valorizzare le piccole produzioni agroalimentari di origine locale.

### Finalità

La legge in oggetto intende valorizzare e promuovere la produzione, la trasformazione e la vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti da produzioni aziendali e riconoscibili attraverso una specifica indicazione in etichetta (articolo 1 comma 1).

Salvaguardando la facoltà per gli imprenditori agricoli di svolgere attività di vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, viene previsto che produzione, trasformazione e vendita delle PPL debbano rispettare i seguenti principi:

- principio della salubrità, nel rispetto e in compatibilità con i controlli di natura igienico-sanitari condotti dalle ASL e delle disposizioni normative vigenti in materia (quest'ultimo inciso è stato introdotto alla Camera);
- principio della localizzazione;
- principio della limitatezza;
- principio della specificità.

Per **piccole produzioni locali (PPL)** si intendono quei prodotti agricoli di origine animale o vegetale, primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, diretti, in limitate quantità, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale, nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o delle province contermini.

Esclusa la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi e di selvaggina selvatica, i prodotti ottenuti da carni di animali provenienti dall'azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello riconosciuto o registrato, che abbia la propria sede nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o delle province confinanti. (articolo 1 comma 3).

### Ambito di applicazione (articolo 2)

Le nuove disposizioni si applicano agli imprenditori agricoli, quelli apistici e quelli ittici, titolari di un'azienda agricola o ittica, che lavorano o vendono prodotti primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda stessa (comma 1).

Rientrano, altresì, nell'ambito applicativo della legge le aziende agricole o ittiche che svolgono attività identiche a quelle sopra descritte, nonché gli istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario e alberghiero-ristorativo che, nello svolgimento della propria attività didattica, producono o trasformano piccole quantità di prodotti primari e trasformati.

Si specifica inoltre che, fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome in materia di agriturismo, gli imprenditori agricoli che esercitano attività agrituristica possono avvalersi dei prodotti PPL anche di altre aziende agricole che abbiano la propria sede nell'ambito della stessa provincia o in quelle contermini.

La produzione di un prodotto PPL deve, in ogni caso, rispettare le disposizioni contenute nella legge (comma 2).

Il provvedimento specifica che la produzione primaria deve essere svolta in terreni di pertinenza aziendale sulle superfici condotte in proprietà, affitto o altro titolo riscontrabile, compresi i prodotti dell'apicoltura di esclusiva produzione aziendale. Per quanto concerne l'attività apistica, questa non deve essere necessariamente correlata alla gestione del terreno (comma 3).

Viene, in ogni caso, fatta salva la facoltà per gli imprenditori agricoli di vendere direttamente anche i prodotti PPL ai sensi del sopra richiamato art. 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001 (comma 4).

### **Etichettatura e Logo delle PPL (articoli 3 e 4)**

I prodotti PPL devono essere venduti nel rispetto delle disposizioni europee ( Regolamento (UE) n. 1169/2011) e nazionali (d.lgs. 231/2017).

La dicitura PPL deve essere riportata nelle etichette dei prodotti, in maniera chiara e leggibile, seguita dal nome del comune e della provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività, rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito del sopralluogo preventivo svolto in azienda.

Vengono anche elencate le disposizioni europee e nazionali che vanno comunque osservate, tra cui in particolare, le disposizioni inerenti:

- l'indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento di cui al d.lgs. 145/2017;
- l'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari DOP, IGP e STG di cui al Regolamento (UE) n. 1151/2012;
- i vini e i prodotti vitivinicoli di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- i prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al Regolamento (UE) n. 251/2014;
- i prodotti biologici di cui al Regolamento (UE) 2018/848;
- le bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008.

Al fine di garantire il rispetto dei requisiti cogenti in termini di rintracciabilità delle produzioni, ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002, gli operatori devono provvedere alla conservazione della documentazione necessaria e al mantenimento di idonee registrazioni dalla fase di produzione a quella di commercializzazione (art. 3, comma 3).

Con un apposito decreto del Mipaaf, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione del logo, nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore (art. 4 comma 1).

Il logo deve essere esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o è comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche degli esercizi della grande distribuzione che forniscono i prodotti PPL (articolo 4 comma 2).

### **Consumo immediato e vendita diretta dei prodotti PPL (articolo 5)**

Viene previsto che la vendita diretta al consumatore finale ed il consumo immediato dei prodotti PPL possono avvenire:

- presso la propria azienda e presso esercizi di vendita a questa funzionalmente connessi compresa la malga, purché gestiti dal medesimo imprenditore agricolo o ittico;
- nell'ambito di mercati, fiere e altri eventi o manifestazioni, da parte del medesimo imprenditore agricolo o ittico;
- negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.

In caso di apertura di mercati alimentari locali di vendita diretta in aree pubbliche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007, i comuni possono riservare agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti PPL, spazi adeguati nell'area destinata al mercato.

### **Requisiti generali dei locali, semplificazioni e valorizzazione delle PPL (artt. 6, 7 e 8)**

Al fine di garantire la sicurezza del prodotto finito, l'imprenditore è tenuto al rispetto della disposizioni della presente proposta di legge e di quelle contenute dalla normativa generale in materia di igiene degli alimenti.

Gli imprenditori agricoli o ittici che intendono produrre e commercializzare i prodotti PPL devono, in ogni caso, rispettare i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004.

I locali già registrati, ai sensi del predetto regolamento, sono ritenuti conformi anche ai requisiti igienici previsti dalla presente proposta di legge (art. 6).

Al fine di semplificare la normativa in materia, l'articolo 7 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari, possono stabilire, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi.

Per la valorizzazione dei prodotti PPL sul sito internet del Mipaaf verrà istituita un'apposita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili, che dovrà essere aggiornata anche dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 8).

## Formazione, Controlli e disposizioni applicative (articoli 9, 10 e 11)

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL.

I corsi dovranno essere, di regola, frequentati entro quindici mesi dalla registrazione dell'attività e, in ogni caso, prima dell'avvio delle lavorazioni e che gli stessi corsi hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle corrette prassi operative e buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL.

Relativamente all'attività di controllo viene sancito che, per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni in materia di etichettatura degli alimenti, fermo restando quanto disposto dal d.lgs. 231/2017, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali devono esercitare i controlli tramite i servizi veterinari e i servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle aziende sanitarie locali competenti per territorio.

L'articolo 11 prevede, al comma 1, che il Mipaaf, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, con decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, adotta un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:

- il « paniere PPL », ossia l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, recante anche l'indicazione dei relativi limiti che rientrano nella disciplina dei prodotti PPL descritti nella proposta di legge in esame, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, ed entro i limiti massimi previsti, per ciascuna tipologia di prodotti PPL, dal regolamento di cui si prevede l'emanazione ai sensi della presente disposizione, il quale stabilisce altresì le modalità per l'aggiornamento delle categorie dei prodotti e dei relativi limiti massimi;
- le modalità per l'ammissione alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla proposta di legge in commento;
- le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL;
- le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del logo PPL di cui agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di prodotti PPL compatibili con il predetto regolamento eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome, prevedendo che esse adottino le iniziative di propria competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti PPL.

È inoltre prevista la facoltà per le regioni a statuto speciale e delle province autonome, nel cui territorio siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, di istituire l'etichettatura dei PPL ed il logo PPL in forma bilingue.

Vengono infine salvaguardate le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e

specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 848/2018 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008, e in materia di commercializzazione, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 534/2011 e ogni altra disposizione speciale, a livello nazionale ed europeo, in materia agroalimentare.

Da ultimo, il comma 7 dell'articolo 11 prevede che ai prodotti PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.

### **Sanzioni (articolo 12)**

Si prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.500 € nel caso in cui un operatore immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, o utilizzi l'etichettatura di cui all'articolo 3 o il logo di cui all'articolo 4, in assenza dei requisiti prescritti all'articolo.

In caso di uso del logo di cui all'art. 4 in assenza dei requisiti di cui all'art. 1, l'autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del logo stesso.

Inoltre in caso di reiterazione della violazione, l'autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del logo.

Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ICQRF) è designato quale autorità competente all'irrogazione delle predette sanzioni amministrative pecuniarie.

-----  
Riferimenti: legge n. 30 del 1°/04/2022 (G.U. n. 94 del 22/04/2022)

## **TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI**

### **malfunzionamento del server RT**

### **risposta Agenzia delle Entrate**

Esaminando il quesito posto da un contribuente operante nell'ambito della grande distribuzione, l'Agenzia delle entrate ha fornito i necessari chiarimenti nella ipotesi di malfunzionamento di un server RT utilizzato per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati delle operazioni giornaliere.

#### **Premessa**

Prima della disamina dei suddetti chiarimenti, e al fine di comprendere meglio quanto in essi esplicitato, si ritiene opportuno ricordare due concetti: SERVER-RT e PUNTO CASSA, secondo le definizioni proprie della stessa Agenzia.

SERVER-RT: dispositivo dotato di modulo fiscale e capacità di trasmissione telematica, corredato di identificativo fiscale univoco ed in grado di leggere, memorizzare e trasmettere i dati a valenza fiscale, collegato ai singoli punti cassa.

PUNTO CASSA: si intende un sistema collocato nel punto di incasso dei corrispettivi, mentre il Server-RT rappresenta sempre il primo punto in cui vengono raccolti i corrispettivi e costituisce lo strumento che sigilla i file e lo invia al sistema dell'Agenzia delle Entrate.

#### **Procedura**

Nella ipotesi di malfunzionamento di un registratore telematico o di un server RT, dovuto a qualsiasi anomalia riguardante una singola componente (come, ad esempio, la singola cassa collegata ad un server RT) o l'intero apparato, che impedisca la memorizzazione e la trasmissione nei termini dei dati completi e corretti al Sistema dell'Agenzia delle Entrate, il server RT in questione deve essere posto nello stato "*Fuori Servizio*".

In tal modo, l'Amministrazione finanziaria viene messa a conoscenza dell'esistenza di un problema e, di conseguenza, può motivare eventuali mancate, tardive o parziali memorizzazioni e trasmissioni dei dati.

Ferme restando le generali previsioni in materia (quali, la tempestiva richiesta di intervento di un tecnico specializzato), la corretta tenuta del registro di emergenza rende non obbligatoria la trasmissione (o ritrasmissione) dei dati dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo di malfunzionamento tramite la procedura di emergenza messa a disposizione dall'Amministrazione finanziaria ovvero la certificazione dei corrispettivi con strumenti alternativi (ad esempio, le fatture).

Viene ricordato che, in ogni caso, tale trasmissione può comunque avvenire su base volontaria, avvalendosi della procedura di emergenza e comunque la memoria dei singoli punti cassa può essere utilizzata al posto del registro di emergenza.

## Conseguenze in caso di rispetto o meno della procedura

Nella prima ipotesi (adozione delle prescrizioni di cui sopra, liquidazione dell'imposta dovuta in maniera corretta), non trovano applicazione le seguenti sanzioni di cui al decreto legislativo n. 471 del 18/12/1997:

- a) sanzione pari al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso (articolo 6, comma 2-bis);
- b) sanzione amministrativa di 100 € per ciascuna trasmissione, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (articolo 11, comma 2-quinquies)
- c) sospensione dell'attività, per un periodo da tre giorni ad un mese, qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale (articolo 12, comma 2).

Qualora invece, di fronte ad un malfunzionamento il registratore telematico o il server RT non siano stati posti "*fuori servizio*" causando la memorizzazione o l'invio di dati incompleti o comunque non veritieri, anche se vi siano stati la corretta liquidazione dell'imposta e l'utilizzo del registro di emergenza, l'Agenzia precisa che, in tal caso, trova applicazione la sanzione prevista dal citato articolo 11, comma 2-*quinquies*, pari a 100 € per ciascuna trasmissione.

---

Riferimenti: risposta Agenzia delle Entrate n. 247 del 6/05/2022.



## **ATTUAZIONE PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) adozione misure urgenti**

Lo scorso 30 aprile c.a. è stato emanato un nuovo provvedimento titolato *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, contenente varie disposizioni in diversi comparti, di cui, di seguito, si illustrano quelli di particolare interesse per i settori rappresentati.

### **Disposizioni in materia di credito**

#### **Pagamenti elettronici (articolo 18, comma 1)**

Viene anticipato al 30 giugno 2022 il termine per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti tenuti all’obbligo di accettazione di pagamenti elettronici (soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali), in caso di mancata accettazione.

Si ricorda che l’entità della sanzione è pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

### **Disposizioni in materia di ambiente ed energia**

#### **Misure di Ecobonus e Sismabonus (articolo 24)**

Viene previsto un potenziamento dell’attività di monitoraggio (già effettuata da ENEA) delle detrazioni fiscali, al fine di valutare tutti i risparmi energetici connessi agli interventi suddetti.

Nel PNRR, l’erogazione del c.d. “Superbonus” è legata al raggiungimento di due specifici target:

- a) la superficie riqualificata energeticamente;
- b) la superficie riqualificata dal punto di vista sismico.

Al fine di garantire il corretto monitoraggio dei predetti target, il monitoraggio di ENEA si estende anche alle informazioni concernenti gli interventi di protezione sismica degli edifici.

E’ previsto che le informazioni sugli interventi effettuati debbano essere trasmesse, per via telematica, all’Enea che dovrà elaborare le predette informazioni e trasmettere a sua volta una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della Transizione Ecologica, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.

Viene infine disposta (comma 2) una modifica alla governance dell’Enea attraverso l’introduzione della figura del direttore generale e specificata la copertura di spesa per l’incremento della dotazione organica.

### Codice crisi d'impresa: differimento entrata in vigore (articolo 42)

La disposizione in esame differisce ulteriormente l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), dal 16 maggio 2022 al prossimo 15 luglio 2022.

Contestualmente viene abrogata la disposizione, che prevedeva la proroga dell'entrata in vigore, al 31 dicembre 2023, delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi di cui al Titolo II della Parte Prima del medesimo Codice.

La disposizione è strettamente collegata allo schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, attualmente all'esame delle competenti commissioni parlamentari, il quale riscrive e introduce nuovi strumenti per la rilevazione tempestiva della crisi o dell'insolvenza.

In particolare, le disposizioni di cui al citato schema di decreto legislativo recepiscono, integralmente, la più recente disciplina della composizione negoziata della crisi (decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 21 ottobre 2021) in sostituzione del previgente sistema di allerta basato sul meccanismo degli indicatori della crisi e del procedimento di composizione assistita della crisi, dinanzi all'organismo di composizione della crisi (OCRI).

E' utile ricordare che ai sensi del nuovo articolo 2 del D.L. n. 118/2021, l'imprenditore commerciale ed agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al Segretario Generale della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

L'esperto ha il compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed gli eventuali altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di crisi od insolvenza.

---

Riferimenti: decreto-legge n. 36 del 30/04/2022 (G.U. n. 100 del 30/04/2022)



**NEWSLETTER  
MAGGIO  
N.RO 1**

## **Etichettatura bevande spiritose**

Fonte:

<https://www.gov.uk/guidance/labelling-spirit-drinks>

Il 6 maggio 2022 il Dipartimento per l'ambiente, l'alimentazione e gli affari rurali (DEFRA) del Regno Unito ha pubblicato le linee guida relative all'etichettatura delle bevande spiritose. È confermato che queste linee guida non differiscono sostanzialmente da quelle dell'Unione Europea.

Le regole si applicano alle bevande spiritose destinate alla vendita nel Regno Unito e ad altre bevande e alimenti contenenti bevande spiritose. Le linee guida includono le norme sulla visualizzazione del nome della bevanda, l'uso di termini composti, l'uso di allusioni e la registrazione di indicazioni geografiche (IG).